

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E DEL
COLLEGIO DEI REVISORI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137**

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di formulare il regolamento elettorale, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ove si dispone che il Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia elettorale;

VISTI gli articoli 9, 20 e 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che contengono le disposizioni per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali;

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che contiene le disposizioni per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico degli Ordini territoriali;

VISTO l'articolo 31 del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, ove si dispone che *“Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine”*;

VISTA la Delibera del Consiglio Nazionale del 10 dicembre 2020 con la quale è stato adottato il Regolamento elettorale per le elezioni da remoto,

Formula il seguente Regolamento

Approvato dal Ministro della Giustizia il 24 dicembre 2020

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Assemblea elettorale

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, le modalità di espressione del voto da remoto e di svolgimento dell'Assemblea elettorale per le Elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori o Revisore unico.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

1. I Consigli degli Ordini, per lo svolgimento delle elezioni ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, possono utilizzare la piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del Consiglio Nazionale.

2. La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale e quelle individuate autonomamente dagli Ordini territoriali garantiscono il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale.

3. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio Nazionale la piattaforma individuata e gli *standard* di qualità assicurati.

Art. 3 - Il voto: principi generali

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

2. L'elettore è tenuto all'osservanza dei principi di cui al comma 1.

3. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

4. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

5. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'art. 49 del d.lgs. n. 139 del 2005.

Capo II - Delle operazioni preliminari alla votazione

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2005, il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca gli iscritti titolari del diritto di elettorato attivo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. La convocazione comunica:

a) il luogo di svolgimento dell'Assemblea;

b) il giorno e l'ora di apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto;

c) i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea e delle contestuali operazioni di voto;

d) il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A "Commercialisti" e B "Esperti contabili", calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2005;

e) lo scopo dell'adunanza, limitato all'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Collegio dei Revisori o del Revisore unico;

f) lo svolgimento delle elezioni in modalità da remoto e, ove previste, secondo altre modalità;

g) le indicazioni concernenti i principi generali per l'esercizio del diritto di voto in modalità da remoto;

h) l'ora prevista per il termine delle operazioni di voto.

3. Per luogo dell'adunanza si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale.

Art. 5 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti. I componenti sono tratti fra gli iscritti all'Albo da almeno tre anni che siano titolari del diritto di elettorato attivo. Non possono far parte del seggio i candidati in una delle liste concorrenti.

2. Al fine di costituire il seggio e fatto salvo quanto stabilito al comma 4 del presente articolo:

- a) il Presidente dell'Ordine invia a mezzo PEC a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni una richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;
 - b) gli interessati comunicano la loro disponibilità, sempre a mezzo PEC, nei cinque giorni successivi;
 - c) il Consiglio dell'Ordine provvede all'individuazione dei componenti del seggio mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lett. b) del presente comma;
 - d) fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato Presidente del seggio; il componente con minore anzianità è nominato Segretario;
 - e) i nomi dei componenti del seggio sono immediatamente comunicati al Consiglio Nazionale;
 - f) qualora gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità siano in numero insufficiente si procede a estrazione a sorte tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. La partecipazione al seggio costituisce dovere deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'art. 49 del d.lgs. n. 139 del 2005.
4. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio e assumono rispettivamente la funzione di Presidente e di Segretario del seggio.
5. Il seggio elettorale si costituisce presso la sede del Consiglio dell'Ordine entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni.
6. A tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente.
7. A tutte le operazioni del seggio elettorale assiste un tecnico informatico indicato dal Consiglio dell'Ordine, non iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che

dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Capo III - Voto da remoto

Art. 6 - Il voto da remoto: principi generali.

1. La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale o individuata dall'Ordine territoriale per l'espressione di voto da remoto garantisce:

- a)* la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;
- b)* che, a ogni livello di competenza e operatività informatica, non sia possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
- c)* la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate, anche al fine della verifica del numero legale dell'Assemblea;
- d)* che, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 9, del d.lgs. n. 139 del 2005, i nominativi dei candidati compaiano nell'ordine indicato nella lista di appartenenza;
- e)* che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- f)* la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);
- g)* l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di chi ha già esercitato il diritto di voto, sia da remoto che per corrispondenza, onde evitare duplicazioni del voto;
- h)* che i voti da remoto siano conservati in apposito supporto;
- i)* che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni da remoto;
- j)* fermo restando quanto previsto alla precedente lett. *b)*, che la piattaforma consenta di accedere alle singole schede votate al fine del controllo successivo;
- k)* la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse;
- l)* che non sia più consentito votare dal momento in cui il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto;
- m)* la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio.

2. La società che fornisce la piattaforma informatica rende noti i criteri utilizzati per assicurare le garanzie imposte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Invio delle credenziali

1. Tutti i titolari dell'elettorato attivo ricevono all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Tutti i titolari dell'elettorato attivo forniscono all'Ordine di appartenenza o alla società che ha fornito l'uso della piattaforma informatica il proprio numero di telefono mobile al fine dell'invio dell'OTP necessario per accedere al voto elettronico. Tale dato è trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di riservatezza dei dati personali ed è utilizzato dall'Ordine e dalla società che fornisce l'uso della piattaforma informatica esclusivamente per l'accesso alle operazioni di voto elettronico.

2. Le credenziali sono inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma precedente l'iscritto avente diritto al voto verifica di aver ricevuto correttamente le credenziali. Nel caso di mancata ricezione lo comunica immediatamente e in tempo utile per l'invio di nuove credenziali al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine comunica prontamente alla piattaforma informatica i nominativi degli iscritti che non hanno ricevuto correttamente le credenziali. La piattaforma informatica provvede a un nuovo invio.

Art. 8 - Modalità di voto da remoto

1. Al giorno e all'ora convenuti per l'apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione comunicandolo contestualmente alla piattaforma informatica, che consente agli aventi diritto l'espressione del voto da remoto.

2. L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nell'avviso di convocazione con le credenziali previamente ricevute a mezzo PEC tramite qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet (personal computer, tablet, smartphone o strumenti simili).

3. Dopo essere stato identificato, l'elettore è autorizzato a votare. L'elettore e la piattaforma informatica, ciascuno nei limiti della loro responsabilità, garantiscono la

segretezza del voto. La sessione di voto ha per ciascun elettore la durata massima di sette minuti. Decorso tale termine senza che si sia conclusa l'operazione di voto la piattaforma informatica l'annulla e l'elettore può esprimere il proprio voto solo ripetendo la procedura indicata ai precedenti commi del presente articolo.

4. Al video del terminale dell'elettore compare per prima la scheda elettorale virtuale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. La scheda contiene l'indicazione delle liste ammesse al voto con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello allegato al presente Regolamento.

5. Dopo che l'elettore ha espresso il proprio voto il sistema gli richiede di confermare la conclusione dell'operazione o di annullarla. In questo secondo caso il sistema consente all'elettore di esprimere nuovamente il suo voto o di chiudere definitivamente l'operazione. L'operazione è automaticamente annullata entro sessanta secondi se l'elettore non ne conferma la conclusione né ne dispone l'annullamento.

6. Una volta conclusa l'operazione di voto per il Consiglio dell'Ordine, al video del terminale dell'elettore compare la scheda per la votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico. Le relative operazioni di voto sono disciplinate dal precedente comma del presente articolo.

7. L'acquisizione della scheda votata da parte del sistema non ne garantisce la validità.

8. L'elettore che ha annullato tutte le operazioni di voto non è computato tra i votanti.

Capo IV - Operazioni di scrutinio

Art. 9 - Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere del termine previsto per la conclusione delle operazioni di voto, il Presidente le dichiara concluse, dandone contestualmente comunicazione alla piattaforma informatica, che impedisce ogni ulteriore operazione di voto.

2. Il Presidente verifica la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2005. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di votanti, si applica l'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 139 del 2005.

3. Accertata la validità dell'Assemblea, si procede allo scrutinio delle schede.

4. La piattaforma informatica procede allo scrutinio dei voti espressi da remoto applicando la disciplina di riferimento e in particolare l'articolo 21, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 139 del 2005. Al video del terminale del Presidente compare il risultato dello

scrutinio, sia con riferimento ai voti di lista che alle preferenze ottenute da ciascun candidato.

5. Al termine dello spoglio delle schede elettroniche si procede allo spoglio delle schede eventualmente votate con altra modalità.

6. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla proclamazione provvisoria degli eletti ai sensi dell'art. 21, comma 15, del d.lgs. n. 139 del 2005 e dichiara chiusa l'Assemblea.

7. Entro i successivi quindici giorni il seggio elettorale provvede al controllo delle schede elettorali votate da remoto. All'esito di tale controllo procede alla proclamazione definitiva degli eletti ai sensi dell'art. 21, comma 15, del d.lgs. n. 139 del 2005.

8. Di tutte le operazioni del seggio elettorale si redige processo verbale. Responsabile della sua redazione è il Segretario del seggio. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del seggio.

Art. 10 - Pubblicità delle operazioni di scrutinio

1. La pubblicità delle operazioni di scrutinio, di cui all'articolo 21, comma 13, del d.lgs. n. 139 del 2005 è garantita dalle previsioni di cui articolo 5, comma 6 del presente Regolamento.

2. La pubblicità delle operazioni di scrutinio si considera assicurata anche qualora l'Ordine abbia previsto un idoneo collegamento da remoto di tutti gli iscritti che lo richiedano.